DISPOSIZIONI IN MATERIA DI MINORI ENTRATE DELLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO A SEGUITO DELLA SOPPRESSIONE DELL'ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IMPOSTA ERARIALE DI TRASCRIZIONE E DELLA RIDUZIONE DELL'ACCISA SULLA BENZINA

Art. 1

Disposizioni per il consolidamento delle minori entrate delle regioni a statuto ordinario a seguito della soppressione dell'addizionale regionale all'imposta erariale di trascrizione

Le minori entrate realizzate dalle regioni a statuto ordinario per gli anni 2000 e successivi in conseguenza delle disposizioni recate dall'articolo 3, commi 27 e 48, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, sono compensate definitivamente a carico del bilancio dello Stato nella misura consolidata di complessive lire 316.000 milioni annue a decorrere dal 2000, secondo gli importi evidenziati nella tabella A allegata alla presente legge.

Versione in vigore dal 20 ottobre 2000, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni in materia di minori entrate delle regioni a statuto ordinario a seguito della soppressione dell'addizionale regionale all'imposta erariale di trascrizione e della riduzione dell'accisa sulla benzina
Estremi	Legge 11 ottobre 2000, n. 290
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 19 ottobre 2000

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-in-materia-di-minori-entrate-delle-regioni-a-statuto/art-1-disposizioni-per-il-consolidamento-delle-minori-entrate-delle-regioni

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it